

Regolamento generale delle entrate

11

Indice

CAPO PRIMO: OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITÀ

| | |
|--|---|
| <i>Art.1 - Oggetto del regolamento</i> | 3 |
| <i>Art.2 - Finalità</i> | 3 |

CAPO SECONDO: DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

| | |
|---|---|
| <i>Art.3 - Definizione delle entrate tributarie</i> | 3 |
| <i>Art.4 - Definizione delle entrate patrimoniali</i> | 3 |

CAPO TERZO: DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

| | |
|---|---|
| <i>Art.5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i> | 4 |
| <i>Art.6 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i> | 4 |

CAPO QUARTO: GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

| | |
|--|----|
| <i>Art.7 - Forme di gestione delle entrate</i> | 4 |
| <i>Art.8 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i> | 5 |
| <i>Art.9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i> | 6 |
| <i>Art.10 - Dichiarazioni tributarie</i> | 6 |
| <i>Art.11 - Attività di verifica e controllo</i> | 6 |
| <i>Art.12 - Diritto di interpello</i> | 7 |
| <i>Art.13 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i> | 9 |
| <i>Art.14 - Sanzioni</i> | 9 |
| <i>Art.15 - Interessi</i> | 10 |
| <i>Art.16 - Compensazioni</i> | 10 |

CAPO QUINTO: CONTENZIOSO

| | |
|--|----|
| <i>Art.17 - Contenzioso tributario</i> | 10 |
|--|----|

CAPO SESTO: RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

| | |
|--|----|
| <i>Art.18 - Riscossione</i> | 11 |
| <i>Art.19 - Sospensione e dilazione del versamento</i> | 11 |
| <i>Art.20 - Rimborsi</i> | 13 |
| <i>Art.21 - Importi minimi</i> | 13 |

CAPO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|---|----|
| <i>Art.22 - Disposizioni finali</i> | 14 |
|---|----|

CAPO PRIMO
Oggetto del regolamento. Finalità.

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Benevento con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art.2 - Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

Definizione delle entrate comunali.

Art.3 - Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art.23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art.4 - Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO TERZO

Determinazione di aliquote e tariffe. Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni.

Art.5 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art.6 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO QUARTO

Gestione ed accertamento delle entrate.

Art.7 – Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 113bis 114, 116 e 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1, i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per assicurare ai cittadini la condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art.8 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune nomina un funzionario responsabile, scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

2. Con lo stesso procedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

3. In particolare il funzionario responsabile:

a. cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;

b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;

c. cura il contenzioso tributario;

d) dispone i rimborsi;

e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

f) esercita ogni altra attività prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i dirigenti dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art.10 - Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Per le persone giuridiche il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di cui al comma 2 spetta al rappresentante legale o negoziante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto.

Art.11 – Attività di verifica e controllo

1. È obbligo dei responsabili dell'entrata verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

4. In particolare il funzionario responsabile di tributo o entrata deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

5. Il funzionario responsabile di tributo o entrata, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

6. I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

7. In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della L.n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.n.446 del 1997, una percentuale del gettito delle entrate proprie è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale

dirigente e dipendente addetto, secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 del Regolamento Ici.

8. I compensi di cui al comma precedente vanno erogati al personale dirigente e dipendente che ha collaborato all'attività di recupero delle evasioni, nelle forme previste dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati. Sono esclusi, in ogni caso, compensi relativi ad attività ordinarie, non connesse a recupero di evasione tributaria.

9. La ripartizione dei compensi di cui al comma precedente, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento Ici di cui al precedente comma 7, è disposta dal dirigente del Settore Finanze, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e dalla normativa in materia.

Art.12 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune, e per esso il responsabile del tributo, in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5. Il Comune dovrà rispondere nei termini di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

8. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

9. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

10. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

11. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

12. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.13 – Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito e unico sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle

informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

8. è istituito e applicato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs 19.6.1997 n.218

9. è previsto il potenziamento degli uffici tributari del comune ai sensi dell'art. 3 comma 57 legge 662/1996, con attribuzione dei compensi incentivanti al personale.

Art.14 – Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art.15 – Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali.

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.18 - Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge la riscossione delle entrate è effettuata prioritariamente mediante c/c postale intestato alla medesima entrata, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene:

- secondo la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti
- attraverso la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 se le entrate fossero affidate agli agenti del servizio di riscossione.

3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali (ivi comprese le sanzioni amministrative), il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art.19 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, o per gravi difficoltà organizzative evidenziate e motivate dal funzionario responsabile del tributo e dal dirigente del settore Risorse Economiche.

2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, assentito dal dirigente del settore Risorse Economiche, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

| Ammontare del debito | Numero massimo di rate mensili |
|---|---------------------------------------|
| Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento | 5 |

| | |
|---|----|
| <i>Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.</i> | 10 |
| <i>Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.</i> | 20 |

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

4. Per le imprese e le attività economiche sarà considerato il rapporto tra valore della produzione e debito tributario, e la rateizzazione non potrà superare le 5 rate se il debito complessivo è inferiore ad € 5.000,00, e non potrà superare le 10 rate se il debito complessivo è superiore ad € 5.000,00.

5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, dovrà richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

Art.20 - Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del tributo o entrata su richiesta del cittadino o d'ufficio.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'operato pagamentario.

3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo o entrata può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolare alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art.21 - Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che il responsabile del tributo o entrata dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 20.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il responsabile di tributo o entrata è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Per il versamento non dovuto per ciascun inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è, comunque, stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata. Tale importo resta vincolante per il responsabile del tributo o entrata.

CAPO SETTIMO

Disposizioni finali.

Art.22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.